



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED

AREE PUBBLICHE

T.O.S.A.P.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2018
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2019

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Occupazione di aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio
- Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione /autorizzazione
- Art. 4 - Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento
- Art. 5 - Occupazione d’urgenza
- Art. 6 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo
- Art. 7 - Costruzione gallerie sotterranee
- Art. 8 - Passi Carrabili
- Art. 9 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 10 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 11 - Distributori di carburante
- Art. 12 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

CAPO II – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 13 - Concessioni e Autorizzazioni
- Art. 14 - Divieto concessione suolo pubblico
- Art. 15 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 16 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 17 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 18 - Obblighi del concessionario

CAPO III – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

- Art. 19 - Classificazione del Comune
- Art. 20 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 21 - Oggetto della tassa
- Art. 22 - Soggetti passivi
- Art. 23 - Criterio di applicazione della tassa
- Art. 24 - Misura dello spazio occupato Art.
- 25 - Maggiorazioni della tassa

Art. 26 - Riduzioni della tassa permanente

Art. 27 - Riduzione tassa temporanea

Art. 28 - Esenzione dalla tassa

Art. 29 - Esclusione dalla tassa

Art. 30 - Versamento della tassa

Art. 31 - Rimborsi

Art. 32 - Sanzioni Art.

33 - Ruoli coattivi

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le autorizzazioni, le concessioni, le revoche, nonché le relative procedure, in merito all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 507/1993 e D. Lgs. 566/1993.

Art. 2

Occupazione di aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee ai sensi dell'articolo 42 comma 1 del D. Lgs. 507/93:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi o aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione rilasciata dal Comune, salvo che per i casi tassativamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 3

Domanda per il rilascio della concessione / autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare domanda redatta sugli appositi modelli scaricabili dal sito istituzionale dell'ente e a disposizione presso il Comune.
2. Ogni domanda dovrà contenere l'indicazione circostanziata dello spazio, con la relativa planimetria, che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere presentata, almeno 10 giorni prima della data di occupazione, salvo quanto disposto dall'articolo 5 del presente Regolamento.
4. Il Servizio competente procederà entro il termine di 3 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'occupazione a rilasciare concessione e/o autorizzazione o emettere provvedimento motivato di diniego. Entro tale termine potrà altresì essere richiesta una integrazione della domanda, in tal caso i

termini di rilascio della concessione si ritengono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

5. Per le occupazioni permanenti, gli interessati devono presentare domanda di occupazione del suolo entro 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione.

6. Nel caso di occupazioni di cui al comma 5 del presente articolo copia del provvedimento di concessione/autorizzazione è trasmessa all'ufficio tributi per la messa a ruolo.

Art. 4

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione ai giorni o alle ore di occupazione.

2. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 15 (quindici) giorni tariffa intera; oltre il 15° (quindicesimo) giorno e fino al 30° (trentesimo) la tariffa è ridotta del 25 (venticinque) per cento, oltre il 30° (trentesimo) giorno la tariffa è ridotta del 50 (cinquanta) per cento.

3. Ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del D.Lgs 507/93 per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 5

Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione al Comune con mezzi idonei. Il Servizio competente provvederà ad effettuare tutti i controlli conseguenti e in caso di mancato rispetto delle condizioni, saranno applicate le sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento.

Art.6

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

1. Ai sensi degli art. 46, comma 1 e 47, del D. Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e le manutenzioni delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata dalla deliberazione

dell'organo comunale competente secondo la normativa vigente.

Art. 7

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'articolo 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'articolo 47 del D.Lgs. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 8

Passi Carrabili

1. Ogni passo carrabile, come definito ai sensi del Codice della Strada, deve essere autorizzato dall'Ente proprietario della strada anche quando non sia soggetto al pagamento della tassa.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Ai sensi dell'articolo 44 comma 5 del D.Lgs. n. 507/93, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. In caso di passi che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione o area privata gravata da servitù pubblica, si considera ai fini della tassazione la superficie risultante dall'apertura sul filo dell'area di circolazione moltiplicata per la profondità di un metro lineare convenzionale.
5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e quando non vi sia sottrazione di superficie all'uso pubblico.
6. I proprietari degli accessi a raso di cui al comma precedente possono ai sensi dell'art. 44 comma 8, presentare domanda di autorizzazione all'apposizione del divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi. Nella domanda dovrà essere quantificata la superficie per la quale si richiede il divieto di sosta che non può comunque estendersi oltre 10 metri quadrati. La Polizia Municipale determina, anche in maniera difforme dalla richiesta, tenuto conto delle esigenze di viabilità, la superficie dell'area antistante gli accessi medesimi sulla quale vietare la sosta indiscriminata, rilasciando apposito cartello segnaletico.
7. L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire dell'intervento della Polizia Municipale, compatibilmente con le esigenze tecniche e/o operative esistenti al momento della chiamata, qualora lo spazio di suolo pubblico prospiciente la luce del passo carrabile sia occupato da veicoli in sosta. In

alternativa potrà essere richiesto l'intervento di altre forze di polizia abilitate all'espletamento dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 12 del Codice della Strada.

8. Successivamente alla presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione di passo carrabile presentata all'ufficio competente, sarà espletato sopralluogo del personale appositamente individuato ai fini della verifica delle condizioni idonee al rilascio della concessione. Al termine della fase istruttoria, lo stesso ufficio rilascerà al richiedente l'autorizzazione ed il cartello numerato progressivamente.

9. Nel territorio comunale non è consentita l'apposizione di cartelli di passo carrabile non autorizzati, riprodottrivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.

10. E' fatto obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire al Comune il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente autorità.

11. Ai sensi dell'articolo 44, comma 11 del D. Lgs.507/93, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere la revoca della relativa autorizzazione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 9

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 10

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 44 comma 12 del citato Decreto Legislativo n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 11

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'articolo 48, dal comma 1 al comma 6 del D.Lgs.507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli di un solo serbatoio sotterraneo di capacità

non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 (un quinto) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5 (cinque) per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 (un quinto) ogni 1.000 (mille) litri o frazione di 1.000 (mille) litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4 (quattro).

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione con i criteri ordinari di cui all'articolo 44 del D.Lgs. n. 507/93 per le occupazioni permanenti.

Art. 12

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del D.Lgs.507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 13

Concessioni e Autorizzazioni

1. Per Autorizzazione deve intendersi l'atto con il quale la Polizia Municipale consente ai fini del Codice della Strada l'occupazione del suolo o area pubblica indipendentemente dall'assoggettabilità alla tassa della occupazione medesima.

2. Per Concessione dell'utilizzo del suolo pubblico deve intendersi l'atto con il quale il competente Servizio consente l'uso e la fruizione, previo pagamento della relativa tassa, dell'area pubblica per la quale si richiede l'occupazione.

3. Nell'atto di concessione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata

dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

4. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

5. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

6. Il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni di cui al presente regolamento è subordinato al rispetto delle norme urbanistico-edilizie e comunque al mantenimento del decoro urbano.

Art. 14

Divieto concessione suolo pubblico

1. Il Comune non procederà al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni di occupazione spazi ed aeree pubbliche sia temporanee che permanenti a coloro che:

- con dichiarazioni, gesti, atti e fatti di evidenza pubblica abbiano professato o professano ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe o antidemocratiche;
- con dichiarazioni, gesti, atti e fatti di evidenza pubblica abbiano fomentato o fomentino odio ed intolleranza religiosa;
- con dichiarazioni, gesti, atti e fatti di evidenza pubblica abbiano dimostrato o dimostrino di ispirarsi e richiamarsi ai disvalori del nazifascismo in contrasto ai valori ed ai Principi Costituzionali della Resistenza;
- commercializzino, pubblicizzino o distribuiscano, in qualsiasi forma, prodotti od ostacoli che riproducano persone, immagini, simboli o slogan riferiti all'ideologia nazifascista, ovvero alle ideologie razziste, xenofobe o antisemite.

Art. 15

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione temporanea, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. La domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 16

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 17

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

Art. 18

Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dall'amministrazione, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È fatto obbligo al concessionario oltreché di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è

tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 19

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 43 comma 1 del D.Lgs.507/93, il Comune di Casciana Terme Lari, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla **Classe IV** (quarta).

Art. 20

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'articolo 42 comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in **n. 3 categorie** come definito nell'elenco di classificazione adottato dall'ente.

Art. 21

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 22

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'articolo 38 comma 4 del D.Lgs. 507/93, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 23

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'articolo 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93 la tassa è determinata in base alla superficie effettivamente occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
 2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
 3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 categorie di cui all'articolo 20 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
 4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
- Dietro specifica domanda è possibile rateizzare l'importo suddetto in rate di importo non inferiore ad € 100,00.

Art. 24

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'articolo 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al numero quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazione soprasuolo, purché aggettanti almeno 50 (cinquanta) centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 25

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Nel caso di rinnovo di occupazioni relative a cantieri edili che si protraggono oltre la data

originariamente prevista la tassa è maggiorata del 10% per periodi inferiori ad un anno e del 20% per periodi uguali o superiori.

Art. 26

Riduzioni della tassa per l'occupazione permanente

1 La tassa per occupazioni permanenti è ridotta:

- a) ai sensi dell'articolo 42, comma 5, D.lgs. 507/93 per le superfici eccedenti i 1.000 (mille) metri quadrati, **al 10 (dieci)** per cento;
- b) ai sensi dell'articolo 44, comma 1 e dell'articolo 45, comma 2, lettera c), D.lgs. 507/93 per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, **al 40 (quaranta)** per cento;
- c) ai sensi dell'articolo 44, comma 3, D.lgs. 507/93 per i passi carrabili, **al 50 (cinquanta)** per cento.
- d) ai sensi dell'articolo 44, comma 6, D.Lgs. 507/93 per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata fino ad una superficie di mq 9 (nove). Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 (nove) mq la superficie è calcolata in ragione del 10 per cento.
- e) ai sensi dell'articolo 44, comma 8, D.lgs. 507/93 per gli accessi carrabili o pedonali a "raso" di cui all'art. 8 comma 5 del regolamento, qualora, dietro espressa richiesta degli aventi diritto e successivo rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita autorizzazione e cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta **al 25 (venticinque)** per cento.
- f) ai sensi del comma 9 dell'articolo 44, D.lgs. 507/93, **al 20 (venti)** per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- g) ai sensi dell'articolo 44, comma 10, D.lgs. 507/93 per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, **al 30 (trenta)** per cento.

Art. 27

Riduzione della tassa per l'occupazione temporanea

1. Ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs 507/93 la Tassa per occupazione temporanea è ridotta:

- a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, al 40 (quaranta) per cento;

- b) per occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 (trenta) per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- c) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate all'interno di mercati o fiere, da artigiani, venditori di proprie opere dell'ingegno o altri soggetti è ridotta dell' 80 (ottanta) per cento;
- d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è ridotta dell' 80 (ottanta) per cento. Inoltre, per tale utenza, le superficie sono calcolate in ragione del 50 (cinquanta) per cento fino a 100 (cento) mq., del 25 (venticinque) per cento per la parte eccedente 100 (cento) mq. e fino a 1.000 (mille) mq., del 10 (dieci) per cento per la parte eccedente i 1.000 (mille) mq.;
- e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa dell'80 (ottanta) per cento;
- f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 (cinquanta) per cento. Per convenzione può intendersi l'atto di rilascio dell'autorizzazione comportante il pagamento anticipato, e/o rateale in ragione annua, della tassa per l'intero periodo di occupazione.
- g) per l'esercizio dell'attività edilizia, è ridotta del 50 (cinquanta) per cento.

2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 (mille) metri quadrati la tariffa è ridotta al 10 (dieci) per cento, per le occupazioni temporanee.

Art. 28

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
- a) occupazioni effettuate dalla Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap, nonché le aree destinate alla sosta, sulle pubbliche vie e piazze, purché muniti di contrassegno rilasciato a norma di legge;
- h) le occupazioni effettuate con impianti di ricarica di veicoli elettrici e degli stalli relativi, in quanto trattasi di impianti adibiti a servizi con finalità pubblica, nel caso in cui sia previsto all'atto della concessione, la rimozione delle infrastrutture ed il ripristino dello stato dei luoghi senza alcun onere da parte del Comune al termine della concessione medesima.

3. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante.
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 (quattro) ore.

4. In ogni caso sopra descritto, dovrà comunque essere presentata apposita domanda di cui all'art. 3 del presente regolamento e rilasciata apposita autorizzazione.

5. La Giunta Comunale può tramite proprio atto disporre l'esonero dal pagamento della tassa in occasione di fiere, mercati o manifestazioni patrocinate che tendono allo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica, della integrazione dell'offerta turistica e della promozione dei prodotti locali.

Art. 29

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del D.Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale.

Art. 30

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 (quarantanove) centesimi o per eccesso se è superiore a detto importo.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta e dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del competente ufficio, potranno effettuare il versamento della tassa relativamente alle concessioni di suolo pubblico per alterazioni stradali, mediante un riepilogo mensile delle stesse, anziché procedere al pagamento a fronte del rilascio di ciascuna concessione. Le imprese interessate dovranno provvedere a presentare all'Ufficio competente per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, il riepilogo delle occupazioni effettuate nel mese precedente. Sulla base del suddetto riepilogo, dovrà essere effettuato il versamento della tassa corrispondente.

Art. 31

Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 32

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 507/1993.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 (cento) al 200 (duecento) per cento della tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,65.
3. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) al 100 (cento) per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da Euro 51,65 a Euro 258,23.
4. Pene pecuniarie:
 - a) per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da Euro 25,82 a Euro 77,47, da determinare in base alla gravità della violazione.
 - b) la determinazione dei criteri per l'irrogazione della sanzione è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario Responsabile del Servizio competente.
 - c) La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art.33

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva è espletata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 112/99 se affidata al Concessionario della Riscossione.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva può essere effettuata anche nelle forme stabilite dal R.D. 14/01/1910 n.639.
3. Il visto di esecutività sui ruoli è apposto dal Funzionario d'imposta.

Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.